

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1642

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e **Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal **Ministro di grazia e giustizia**

(MANCUSO)

(V. Stampato Camera n. 2193)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1995*

Conversione in legge del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67,
concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970,
n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costitu-
zione e sulla iniziativa legislativa del popolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, concernente modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 del 9 marzo 1995

**Modifiche urgenti alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme
sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, al fine di semplificare le operazioni di verifica delle sottoscrizioni necessarie per l'ammissibilità del *referendum*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia».

2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: «ed i relativi allegati,»; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «ed agli atti relativi»; dopo il terzo comma del predetto articolo è aggiunto il seguente: «Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e

della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.».

3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali, procede»; dopo il primo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente: «Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il *referendum* richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.».

4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: «e agli atti relativi».

Articolo 2.

1. Per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale del personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum*, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199.

Articolo 3.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, è sostituito dal seguente:

«Al personale dell'Ufficio centrale per il *referendum* come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un contingente di personale non superiore a novanta unità.».

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 298 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

